

- 9 OTT. 2019  
EE348/19

**Data:** 09 ottobre 2019, 08:59:32  
**Da:** thiene.ediliziaurbanistica@pec.altovicentino.it  
**A:** provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net  
carmilathiene@legalmail.it  
**Oggetto:** Prot.N.0034848/2019 - RIF.0033160/2019 - RICHIESTA DI VALUTAZIONE  
D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO  
COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE - TRASMISSIONE CONTRODEDUZIONI  
**Allegati:** DatiProtocollazione.xml (2.5 KB)  
comunic Provincia contro osservazioni VIA.pdf.p7m (216.8 KB)  
allegato petizione 2019.pdf (357.4 KB)



**CITTA' DI THIENE**  
**Settore V° - Sviluppo del Territorio**

---

Prot. n. 34848

Thiene, 08.10.2019

Rif. n. 33160

Spett.le **PROVINCIA DI VICENZA**

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL  
TERRITORIO SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO VIA

Contrà Gazzolle, 1  
36100 VICENZA

*c.a* **Andrea Baldisseri**

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

p.c. **CARMILA THIENE SRL**

Via Caldera, 21

20153 MILANO

carmilathiene@legalmail.it

**OGGETTO:** Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/20016  
Proponente – Carmila Thiene S.R.L.  
Progetto – Ampliamento del centro commerciale “Carrefour”.  
Localizzazione - comune di Thiene - via del Terziario n. 2.  
**Trasmissione ossservazioni presentata ai sensi dell'art. 27bis, comma 4,  
del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm. e ii.**  
**Invio controdeduzioni.**

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data 24.09.2019, registrata al protocollo generale al n° 33160, con la quale si trasmettono le osservazioni pervenute con riferimento al procedimento in oggetto. A tale proposito si inviano le proprie controdeduzioni entro il termine fissato con precedente Vs nota del 09.09.2019, prot. gen. n° 31587.

Considerato che alcune osservazioni sono uguali o simili nei contenuti, le stesse sono state riunite per gruppi omogenei, ove possibile.

**01 - CONSORZIO ALTA PIANURA VENETA**

**02 - RETE FERROVIARIA ITALIANA**

- non si formulano controdeduzioni in quanto i temi saranno valutati direttamente dalla Commissione Provinciale di VIA;

**03 - ATTILIO SCHNECK, ANDEA BUSIN, PAOLA PASQUALOTTO**

Il testo inviato è il medesimo oggetto di mozione, presentata in data 28/08/2019, prot.gen. n° 30160, poi sostituito da altra mozione con analoghi contenuti in data 25/09/2019 n° 33350.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 177 del 26.09.2019, la mozione, nel testo modificato, è stata rigettata.

Relativamente al testo oggetto di osservazione deve, in primo luogo, essere osservato che il provvedimento con il quale la Giunta comunale ha approvato la variante al Piano di lottizzazione in argomento non è la deliberazione n. 95/2018 (come erroneamente riportato nella mozione) ma la deliberazione n. 133/2018. La deliberazione n. 95 riguarda, invece, la proroga della validità di tale Piano di lottizzazione. Non corretto è anche il riferimento all'articolo 2 bis della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 (articolo non esistente); probabilmente gli estensori della mozione intendevano riferirsi all'articolo 57 di tale Legge regionale che, al secondo comma, inserisce un comma 2 bis all'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Esaminando la mozione nei contenuti, deve affermarsi che non può il Consiglio comunale annullare in autotutela un provvedimento di competenza della Giunta Comunale. Costituisce, infatti, *ius receptum* quello secondo cui, con riferimento agli atti di autotutela, opera il principio del "contrarius actus", con la conseguenza che gli atti di secondo grado in funzione di autotutela devono seguire la stessa procedura osservata per l'adozione del provvedimento poi ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati. L'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tal fine, precisa che l'atto di annullamento di un precedente provvedimento è disposto dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Nessuna legge attribuisce al Consiglio Comunale (le cui competenze, giova ricordarlo, hanno natura tassativa) la competenza ad approvare o ad annullare varianti urbanistiche di Piani attuativi; viceversa, l'art. 20 della Legge regionale n. 11/2004 è chiarissimo nel disporre che "il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato ed approvato dalla Giunta comunale" (comma 1) e che le varianti al piano sono adottate e approvate con le stesse procedure (comma 13 seguente).

Ciò detto, la questione sollevata circa la presunta illegittimità per omessa copianificazione è già stata esaminata dall'organo competente (la Giunta Comunale) in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate sul Piano adottato; si riporta uno stralcio di quanto approvato con deliberazione n. 133 del 19 dicembre 2018:

*"... l'area è già da tempo destinata dal Piano degli interventi all'insediamento di grandi strutture di vendita. L'art. 57, comma 3, della legge regionale n. 45/2017 espressamente esonera dalla "pianificazione coordinata", di cui al comma 2bis dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2004 gli "strumenti urbanistici attuativi ... approvati alla data di entrata in vigore della presente legge". Come detto, il piano attuativo in argomento è pienamente operativo, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, e, pertanto, la Variante 1 dello stesso non necessita di "pianificazione coordinata ....."*

Si segnala, peraltro, che con la stessa deliberazione di Giunta comunale si è proceduto all'approvazione della variante, in tal modo dando seguito a quanto prescritto dalla Commissione regionale VAS sul Rapporto Ambientale Preliminare, circa la necessità di una verifica riguardante "il rispetto di quanto previsto dall'art. 57 della L.R. 45/2017 ...". Verifica che, come detto, ha fatto ritenere che il Comune non sia tenuto ad una pianificazione coordinata tra più comuni ex art. 16 della legge regionale n. 11/2004 (recante la disciplina del PATI), in quanto il Piano di lottizzazione era stato approvato prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 45/2017, precisamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 30 ottobre 2008.

In modo più puntuale, si osserva che la variante non ha apportato significative modifiche al Piano di lottizzazione originario, se si pensa che già l'originario Piano di lottizzazione consentiva sul lotto in parola la realizzazione di una grande struttura di vendita, previo, ovviamente, il rilascio dell'autorizzazione regionale; infatti:

- il Piano originario prevedeva la possibilità di costruire sul lotto in argomento un fabbricato a destinazione commerciale di 60.000 mc da realizzarsi su una superficie (contenuta all'interno del lotto) di circa 14.700 mq.;
- l'art. 64bis delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi prevede per la zona D3.1/0504 (ove è collocata l'attività commerciale esistente) una Superficie

Lorda di Pavimento di mq. 24.000, mentre per la zona D3.2/0147 (area oggetto della variante al Piano di lottizzazione) una Superficie Lorda di Pavimento di mq. 30.603, per un totale di mq. 54.603; orbene, le nuove quantità previste dalla variante ammontano complessivamente a mq 41.515 (mq 25.115 + 16.399, con la conseguenza che non vi è aumento della SLP, ma bensì una diminuzione;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 218 del 12 marzo 2015, rubricata "Variante parziale al piano degli interventi in adempimento della l.r. 28 dicembre 2012, n. 50, e del regolamento regionale approvato con d.g.r. n. 1047 del 18.06.2013, Individuazione del centro urbano, delle nuove aree e delle aree degradate da riqualificare", espressamente prevedeva la possibilità di insediare sull'area in questione grandi strutture di vendita attraverso l'apposizione della seguente apposita simbologia:



**04 - SPINATO FABIO**

**05 - GENOVESE VERONICA e COLA CARMELINA**

**08 - TREVISAN ROSANNA**

**11 - AVV CHRISTIAN AZZOLIN**

**13 - STUDIO INDACO2 di SCANAVIN GIULIA**

**14 - UMBERTO ROSSI E KATIUSCIA FABRIS**

In primo luogo è da osservare che i signori Spinato Fabio, Cola Carmelina, Trevisan Rosanna e Fabris Katuscia hanno avverso il provvedimento di approvazione della variante al Piano di lottizzazione denominato "centro commerciale 2", proponendo ricorso al Capo dello Stato; successivamente all'opposizione a tale ricorso presentata dal Comune, lo stesso è stato riassunto dinanzi al TAR Veneto; a tale ultimo proposito si osserva che tale ricorso contiene anche la richiesta di sospensiva del provvedimento di Giunta comunale n. 133 del 2018 di approvazione della variante. Le osservazioni presentate da tali cittadini hanno tutte ad oggetto questioni legate al collegamento viario tra l'area commerciale e via Biancospino e, quindi, al traffico veicolare e al potenziale inquinamento dallo stesso generato sul quartiere residenziale dei Cappuccini, cioè ad una delle matrici ambientali oggetto della valutazione di impatto ambientale. In due di tali osservazioni si fa riferimento ad una petizione popolare, alla quale, peraltro, il Comune ha riposto nei termini che si riportano in allegato sub "a".

E' anche da osservare che l'avv. Azzolin è consigliere di opposizione del Comune e la sua posizione di contrarietà al procedimento in argomento è stata manifestata anche in sede istituzionale, essendo egli uno dei firmatari del testo modificato della mozione in precedenza citata. Sostanzialmente identica a quella dell'avv. Azzolin è l'osservazione presentata da Studio Indaco2 di Scanavin Giulia. Anche in queste due osservazioni l'attenzione viene posta sul traffico veicolare generato dal collegamento della zona commerciale con via Biancospino. Valgono, pertanto, le medesime considerazioni suesposte e quanto riportato nella risposta a petizione allegata. Si ritiene incongrua la richiesta della procedura di Valutazione di incidenza ambientale, in quanto il legislatore nazionale prescrive che si attivi tale procedimento nei casi in cui un piano o un progetto possa avere effetti negativi sugli obiettivi di conservazione dei siti di importanza comunitaria (S.I.C) e/o delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), circostanze che non ricorrono nel caso in esame.

**06 TOGNATO ABRAMO**

Si premette che anche in questo caso l'osservazione proviene da un consigliere comunale di opposizione che ha espresso la propria posizione di contrarietà anche in sede istituzionale.

Le richieste sono simili a quelle delle osservazioni del gruppo precedente; si conferma, pertanto, quanto sopra espresso aggiungendo che il Comune di Thiene sta avviando il procedimento per affidare un incarico di revisione del proprio Piano Urbano del Traffico, con particolare riguardo alla zona est della città e alle problematiche emerse.

Ciò, in quanto, all'interno del procedimento urbanistico di approvazione della variante al Piano di lottizzazione, il Comune di Thiene non ha approvato uno studio sul traffico o sull'inquinamento da esso determinato, ma ha provveduto solamente ad approvare una Relazione sull'assogettabilità a Valutazione ambientale strategica, nella quale si faceva riferimento ad uno studio di impatto viabilistico del 2015, aggiornato nell'aprile 2018, il quale ha simulato l'aumento di traffico indotto dall'ampliamento della superficie di vendita.

**07 - PROFITTO E FUTURO srl**

**09 - TIC TAC srl**

**10 - TUTTOSPORT snc di MIOTTO GIANCARLO**

**12 - PERLA srl**

Tali osservazioni hanno ad oggetto una richiesta di soluzione di problemi viabilistici da tempo esistenti, aventi una collocazione spaziale ai margini della zona interessata dal Piano di Lottizzazione.

Infatti, la viabilità prevista dal Piano di lottizzazione e dalla variante approvata non interferisce minimamente con quella argomentata che, peraltro, è di proprietà privata.

In una di tali osservazioni, inoltre, si auspica che il Comune possa acquisire un'area di proprietà privata, al fine di costruire "una viabilità privata migliorativa".

Si ritiene che tali osservazioni non siano pertinenti nel procedimento in esame; difetta, infatti, il collegamento con l'intervento oggetto di VIA, tale non potendosi ritenere l'affermazione non motivata circa l'aggravamento di una situazione già precaria, generato dalla nuova struttura commerciale.

Dei contenuti di tale note si potrà tener conto, in futuro, nello sviluppo complessivo della viabilità della zona, anche all'interno dell'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE**

*Dott. Luigi Alfidi*

*Firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7.03.2005 n° 82 (documento informatico valido solo in caso di visualizzazione e verifica positiva con programma di firma digitale)*



## CITTA' DI THIENE

Prot. n. 24463

Notificata tramite messo comunale

Thiene, 8 luglio 2019

Egregio Signore  
Spinato Fabio  
Via Bellini n. 23  
Thiene VI

*quale primo firmatario della petizione*

### **OGGETTO risposta a petizione popolare.**

Con la presente nota si risponde alla petizione popolare, registrata al protocollo comunale al n. 18724 del 22 maggio 2019.

Con tale petizione si chiede l'annullamento della deliberazione n. 133 del 19 dicembre 2018, con la quale la Giunta comunale ha approvato la variante n. 1 al Piano di lottizzazione denominato "Centro commerciale 2".

Tale richiesta è sostanzialmente motivata con la contrarietà alla previsione di un collegamento viario tra la zona commerciale e via Biancospino.

A tal fine, sentita la Giunta, devo far rilevare, seguendo lo stesso ordine della medesima petizione, quanto segue:

#### **lettere a. e b.**

Con la variante n. 1 al Piano di lottizzazione denominato "Centro commerciale 2", il Comune di Thiene ha apportato limitate modifiche allo strumento urbanistico attuativo approvato più di dieci anni orsono e convenzionato con i proprietari privati delle aree. Tale variante si è resa necessaria, sia a seguito del cambiamento dell'impresa proprietaria dell'area da trasformare, sia al fine, in precedenza sottovalutato, di dare risposte alle criticità del traffico veicolare della zona produttiva, con particolare riferimento a via dell'Autostrada e a via Gombe/via Marconi.

Non risponde, quindi, al vero che la variante al piano di lottizzazione di cui si chiede l'annullamento abbia raddoppiato le capacità edificatorie, essendo queste ultime già previste sin dall'anno 2008 nel Piano previgente.

Nella petizione si sostiene anche che non si siano valutati, sotto vari aspetti, l'impatto e la ricaduta dell'ampliamento ed in particolare della modifica viabilistica, aprioristicamente definitivi negativi. In realtà, tale affermazione non corrisponde al vero; infatti:

**Ufficio Segreteria del Sindaco - Piazza Ferrarin, 1 – 36016 Thiene (VI) - [www.comune.thiene.vi.it](http://www.comune.thiene.vi.it)**

C.F. e P. IVA 00170360242

tel. 0445\_804813

e-mail: sindaco@comune.thiene.vi.it



## CITTA' DI THIENE

- quanto alla ricaduta sul tessuto economico e sociale locale, la variante non fa che attuare scelte di programmazione urbanistico-commerciale comunale risalenti al Piano Regolatore del 1975; ciò per dire che eventuali modifiche delle destinazioni urbanistiche della zona non sono mai state apportate da nessuna delle Amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, le quali, probabilmente, le hanno valutate non percorribili, in quanto avrebbero esposto il Comune a sicuri ricorsi da parte delle proprietà interessate, con gravi rischi di condanne a risarcimenti cospicui; a tal fine basti ricordare che nell'atto di transazione del 18 ottobre 2004, riguardante le aree in parola, il Comune, al fine di risolvere una controversia riguardante anche la destinazione di tali aree, ha riconosciuto di essere debitore nei confronti delle società proprietarie di una somma di poco superiore a 2.400.000,00 euro, debito tuttora esistente;
- quanto all'impatto sulla salute pubblica e sul quartiere residenziale che la modifica viabilistica verrebbe a creare, il Comune si è fatto carico di pretendere uno studio del traffico che approfondisse gli aspetti legati all'attuazione delle previsioni del Piano di lottizzazione; a questo fine, si riporta un estratto della risposta ad una delle osservazioni pervenute, risposta approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19 dicembre 2018.

*Il completamento del collegamento viario fra via Galileo Galilei e via Biancospino è stato introdotto come infrastruttura capace di mettersi in relazione con il sistema viario perimetrale al centro storico, rappresentato dal tratto urbano della SP 349 (Via Marconi) che, con valori circa di 1500 veicoli equivalenti/h bidirezionali, è una delle aste del centro più trafficate, con infrastrutture di servizio alle utenze pedonali e ciclabili scarse.*

*L'intervento di nuova connessione permette di scaricare via Marconi e fluidificare i suoi nodi viari, in particolare il nodo della rotonda di via Marconi/via Valsugana che presenta allo stato attuale seri elementi di criticità.*

*Il nuovo asse viario si pone quindi come infrastruttura collaborante con la rete viaria cittadina di penetrazione nel centro cittadino e nel centro storico, andando a ridurre i flussi veicolari su aste che interessano una significativa porzione di impianto cittadino, interessato da abitazioni residenziali, servizi, commercio.*

*Tra le ipotesi diverse di realizzazione della nuova connessione, si è scelta quella a senso unico sud-nord per equilibrare i benefici sulla SP349 con i costi per maggiori flussi su via Biancospino: tale soluzione, infatti, è quella che presenta un impatto inferiore sulle aree residenziali di via Biancospino e via Corso Campagna, derivante dai nuovi flussi indotti dall'apertura dell'asse.*

Si segnala, inoltre, che la soluzione proposta permetterà anche di scaricare parzialmente e fluidificare il traffico su via dell'Autostrada.

Una soluzione, quella approvata dal Comune, che, come è agevole notare, si è fatta carico di bilanciare gli interessi di tutti i cittadini, con la finalità di fluidificare il traffico sul territorio comunale, nonché di ridurre l'inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli e generato, in gran parte, dalle code che si creano nelle ore di punta.

Proprio a conferma della natura bilanciata della soluzione scelta dall'Amministrazione comunale, deve essere notato che il "Comitato di quartiere della Conca", in contrasto con quanto espresso nella petizione che si riscontra, ritiene "ineludibile la realizzazione del suddetto collegamento" ne auspica una rivisitazione, in modo da consentire un traffico in entrambi i sensi di marcia e non solo nella direttrice sud-nord.

**Ufficio Segreteria del Sindaco - Piazza Ferrarin, 1 – 36016 Thiene (VI) - [www.comune.thiene.vi.it](http://www.comune.thiene.vi.it)**

C.F. e P. IVA 00170360242

tel. 0445\_804813

e-mail: sindaco@comune.thiene.vi.it





## CITTA' DI THIENE

### lettere c. e d.

In primo luogo si ritiene non corretta l'affermazione secondo la quale via Biancospino sia "una piccola strada di quartiere larga appena 6 ml".

Infatti, le "Norme funzionali geometriche per la costruzione delle strade" di cui al DM 5.11.2001, prevedono per le "strade di quartiere" due carreggiate di larghezza pari a 3 ml ciascuna oltre a banchine laterali di 0,50 ml; pertanto, complessivamente la larghezza della strada deve essere minimo di 7 ml.

Dalla rotatoria dei Cappuccini fino all'incrocio con Corso Campagna la sede stradale (comprese le banchine ed esclusa la pista ciclabile parallela al cimitero) è mediamente larga ml 8, fatta eccezione per un breve tratto in prossimità di edifici rurali posti a filo strada, dove la larghezza della sede stradale si riduce a ml 7,50 circa. Tali edifici sono previsti in demolizione e arretramento, in parte già avvenuto, proprio al fine di allargare la sede stradale esistente per far posto ad un tratto di pista ciclabile.

Anche il Piano degli Interventi prevede che la larghezza di Via Biancospino sia pari a ml 8, oltre alla pista ciclabile nel tratto prospiciente il cimitero; nel tratto successivo fino a Corso Campagna il Piano prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, che potrà essere realizzato anche in ampliamento rispetto alla sede stradale esistente.

Inoltre, deve essere evidenziato che il Piano generale del traffico urbano del Comune di Thiene, con disposizione identica a quella già contenuta nella Direttiva del Ministero dei lavori pubblici del 12 aprile 1995 (in Gazzetta ufficiale, supplemento del 24 giugno 1995, n. 146), quanto alle funzioni e alle componenti di traffico ammesse per le diverse categorie di strade urbane, relativamente al caso che qui interessa, dispone quanto segue:

*Strade di quartiere, con funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di più vaste dimensioni, tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato). In questa categoria, in particolare, rientrano le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Sono ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta delle autovetture purché esterna alla carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra.*

Ciò per evidenziare che la strada di quartiere non è una strada esclusiva di un quartiere o chiusa a qualsiasi contatto con le aree limitrofe; anzi, la sua funzione è quella di porsi come elemento di collegamento e/o di distribuzione con i settori e i quartieri circostanti.

Con riferimento alla zona a verde pubblico tra la Via Biancospino e Via Galilei, contenuta nel Piano degli Interventi, che costituirebbe una cesura tra la viabilità dell'area commerciale e la viabilità del quartiere "dei Cappuccini", si precisa che l'articolo 5 delle Norme tecniche operative del Piano degli Interventi - con disposizione sostanzialmente reiterativa di quanto prevedeva l'articolo 11, comma 2, della L.R. 61/1985 - prevede che "il provvedimento di approvazione di un PUA può modificare il PI senza che sia necessaria l'approvazione di una variante secondo i seguenti criteri e limiti: omissis b) modifiche conseguenti alla definizione esecutiva di infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica originaria e senza riduzione delle superfici per servizi ....

Ufficio Segreteria del Sindaco - Piazza Ferrarin, 1 - 36016 Thiene (VI) - [www.comune.thiene.vi.it](http://www.comune.thiene.vi.it)

C.F. e P. IVA 00170360242

tel. 0445\_804813

e-mail: sindaco@comune.thiene.vi.it



## CITTA' DI THIENE

E così, già con il Piano di lottizzazione approvato nel 2008, tale zona a verde era stata trasposta prevedendo la realizzazione di una nuova viabilità a servizio della zona residenziale compresa nel piano.

Per eliminare, peraltro, qualsiasi dubbio sulla legittimità dell'azione comunale, come detto risalente già al 2008, si predisporrà apposita variante al Piano degli Interventi, nella quale sarà previsto il collegamento viario in argomento.

### lettera e.

Quanto all'intersezione, la stessa sarà regolata da un particolare sistema rotatorio, che avrà la funzione di limitare la pericolosità degli innesti.

Per quanto riguarda i flussi viari, si rinvia ai documenti specifici della Variante al Piano di lottizzazione.

### lettera f.

Quanto citato è un'estrapolazione di parte della definizione dei "motivi imperativi di interesse generale". Orbene, l'art. 2, comma 2, della medesima legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 prevede che "L'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte della presente legge, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità". Per questo motivo, si ritiene che la citazione contenuta in tale lettera della petizione non abbia rilievo nel caso in esame.

A conclusione di quanto sopra esposto, per le motivazioni e le spiegazioni sopra riportate, la petizione va rigettata, sia nella parte in cui chiede l'annullamento della deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19 dicembre 2018, sia nella parte in cui domanda il procrastinamento dell'ampliamento dell'attività commerciale in un momento successivo alla realizzazione della bretella di collegamento della strada provinciale Nuova Gasparona con la rotonda di immissione al casello autostradale di Thiene.

Distinti saluti.



Sindaco  
Giovanni Casarotto

Ufficio Segreteria del Sindaco - Piazza Ferrarin, 1 - 36016 Thiene (VI) - [www.comune.thiene.vi.it](http://www.comune.thiene.vi.it)

C.F. e P. IVA 00170360242

tel. 0445\_804813

e-mail: [sindaco@comune.thiene.vi.it](mailto:sindaco@comune.thiene.vi.it)

**Data:** 09 ottobre 2019, 08:59:36  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** carmilathiene@legalmail.it  
**Tipo:** Ricevuta di accettazione  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0034848/2019 - RIF.0033160/2019 - RICHIESTA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE - TRASMISSIONE CONTRODEDUZIONI]  
**Allegati:** daticert.xml (1.1 KB)  
smime.p7s (9.1 KB)

### Ricevuta di accettazione

Il giorno 09/10/2019 alle ore 08:59:36 (+0200) il messaggio "Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0034848/2019 - RIF.0033160/2019 - RICHIESTA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE - TRASMISSIONE CONTRODEDUZIONI]" proveniente da "carmilathiene@legalmail.it" ed indirizzato a:

beatriz\_loscos@carmila.com ("posta ordinaria")  
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** 073F580C.013A1FEE.AF50E3AC.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

### Acceptance receipt

On 09/10/2019 at 08:59:36 (+0200) the message, "Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0034848/2019 - RIF.0033160/2019 - RICHIESTA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE CARREFOUR DI THIENE - TRASMISSIONE CONTRODEDUZIONI]", sent by "carmilathiene@legalmail.it" and addressed to:

beatriz\_loscos@carmila.com ("posta ordinaria")  
was accepted by the certified email system.

**Message ID:** 073F580C.013A1FEE.AF50E3AC.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

